

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Notificazione della citazione nulla non ha effetto retroattivo

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.

**Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.07.2018, n. 18485**

...omissis...

2.1. Parte ricorrente si duole che il giudice d'appello abbia dapprima accolto l'eccezione di inesistenza della notifica sollevata dal sig. A. per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado - non avendo egli fatto alcun riferimento, nella comparsa di risposta del 14/02/2000 ed all'udienza del 15/02/2000, al vizio della prima notificazione del 5-18/12/1997 "per erroneità del luogo in cui fu eseguita" - e poi dichiarato tardiva la produzione documentale effettuata dal Banco nella memoria di replica, al fine di contrastare detta eccezione.

2.2. La censura, oltre ad essere affetta da profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, è infondata.

2.3. In punto di fatto, non solo è pacifico che l'eccezione di prescrizione dell'azione fu tempestivamente sollevata dal convenuto A. nell'atto di costituzione in giudizio a seguito della rinnovazione della notifica in data 20/04/1999 (cfr. pag. 12 ricorso), ma dagli atti di causa risulta altresì che lo stesso convenuto allegò alla suddetta comparsa di costituzione apposita certificazione anagrafica, attestante che all'epoca della prima notifica del 5/18/12/1997 egli risiedeva in (OMISSIS) (v. trascrizione in nota 12, a pag. 28 del controricorso), sicchè il luogo della prima notifica - effettuata in (OMISSIS) non presentava alcun legame con il convenuto medesimo.

2.4. Non è quindi affetta dalla lamentata incoerenza la statuizione di tardività delle produzioni effettuate dalla banca attrice con la memoria di replica di primo grado (peraltro prive di decisività, trattandosi - come si legge a pag. 17 del ricorso - di atti nei quali l' A. avrebbe dichiarato di risiedere in via (OMISSIS), dove in effetti aveva risieduto in precedenza, "dal 16.04.76 al 26.06.77", risultando perciò verosimile che si fosse trattato di un errore o refuso) ed a maggior ragione di quelle effettuate in sede di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (in difetto di specifica impugnazione della non indispensabilità affermata dal giudice di secondo grado).

2.5. Spetta comunque al giudice la qualificazione del vizio di invalidità della notifica tempestivamente eccepito dalla parte, ed al riguardo la Corte d'appello, dopo aver affermato l'inesistenza della prima notifica per mancanza di qualsivoglia legame tra il luogo ed il destinatario della stessa, ha aggiunto - con statuizione non specificamente impugnata dalla ricorrente - che "ai fini della prescrizione dell'azione revocatoria nulla sarebbe cambiato nell'ipotesi in cui la notifica in esame fosse stata affetta da nullità, nullità diversa, però, da quella derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998", poichè "la rinnovazione della notificazione nulla... non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con effetto retroattivo alla data della notificazione invalida".

2.6. Tale statuizione è conforme al principio per cui "la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione" (Cass. n. 15489/06). Anche più recentemente è stato infatti ribadito che "in tema di applicazione dell'art. 2943 c.c.,

comma 1 e art. 2945 c.c., comma 2, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva" (Cass. n. 11985/13).

3. Con il secondo mezzo si lamenta la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, tra cui, in particolare, dell'art. 345 c.p.c.", per avere il giudice a quo superato la dichiarata inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal S. (contumace in primo grado) per la prima volta nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, "in virtù dell'eccepita prescrizione dell'azione nei confronti dell' A., suo litisconsorte necessario".

3.1. La censura, oltre che generica, è infondata, in quanto trascura, per un verso, la necessaria unitarietà della decisione resa nei confronti di litisconsorti necessari - quali nel caso di specie i convenuti A. e S., parti dell'atto di trasferimento immobiliare oggetto della spiegata azione revocatoria - e, per altro verso, l'affermazione del giudice d'appello (non specificamente censurata) per cui "sia la notifica al S... che quella all' A. non sono state validamente eseguite... e la nullità della prima notifica al S. presso il suo domicilio fiscale non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione per alcuno dei due appellanti" (v. pag. 13 della sentenza).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.  
pqm

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018